



Decreto Dirigenziale n. 99 del 24/05/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06 ,ART. 269, COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA LA PERLA DEL MEDITERRANEO S.R.L CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI EBOLI, VIA F. SPIRITO N. 5 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI CAPACCIO, VIA PROVINCIALE PONTE BARIZZO N. 212, LOCALITA' MATINELLE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta LA PERLA DEL MEDITERRANEO S.R.L, con sede legale in Via F. Spirito n. 5 nel Comune di Eboli, Legale Rappresentante Sig. Colangelo Pasquale, nato a Capaccio , il 17.07.1963, è titolare dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.D. n. 255 del 30.06.2010, rilasciata ai sensi del D.Lgs 152/06, per l'impianto ubicato nel Comune di Capaccio , Via Provinciale Ponte Barizzo n. 212, Località Matinelle, per l'attività di caseificio;

- che in data 22.11.2011 prot. 883406, la succitata Ditta, ha presentato istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269, comma 8, modifica impianto, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di caseificio, per il medesimo impianto ubicato nel Comune di Capaccio , Via Provinciale Ponte Barizzo n. 212, Località Matinelle;

- che in data 04.12.2012 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, conclusasi con il rinvio ad altra seduta su richiesta della Ditta;

- che in data 26.10.2012, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;

- che in data 18.01.2013, prot. 44452, la Ditta ha inviato la documentazione integrativa chiesta nella seduta del 26.10.2012 della Conferenza di Servizi;

- che in data 23.01.2013 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, che esaminata la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 18.01.2013, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con le prescrizioni di seguito riportate:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione da parte della Ditta della dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto resa

ai sensi del DPR 445/2000 e s.m. e i.;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (Kg/h)
E1;E2	IMPIANTO TERMICO	NOX	210	0,170
		SOX	380	0,320
		POLVERI TOTALI	11,45	0,010
E1+n	GRUPPO ELETTROGENO	gruppo elettrogeno di potenza pari a 250KW, inferiore a 1 MW rientra nell'art. 272, comma 1 - impianti ed attività in deroga (punto bb, Parte I ,Allegato IV)		
E3	AFFUMICATORE	NOX	0,01	$0,05 \cdot 10^{-6}$
		SOX	244	$1,22 \cdot 10^{-3}$
		POLVERI TOTALI	60	$0,3 \cdot 10^{-3}$
		COV	3,3	$0,15 \cdot 10^{-4}$
P1	IMPIANTO DI DEPURAZIONE	"IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA" come previsto dall'Allegato IV, Parte I della Parte V del D.Lgs 152/06, punto p) "impianto di trattamento delle acque"		

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 23.01.2013, con nota del 28.01.2013 prot. 63036 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 28.03.2013, prot. 228808, ha trasmesso l'attestazione del versamento di € 472,10 effettuato dalla Ditta LA PERLA DEL MEDITERRANEO S.R.L, a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

- che in data 13.05.2013, prot. 336751, la Ditta ha trasmesso la documentazione chiesta nella Conferenza di Servizi del 23.01.2013, necessaria al rilascio del presente provvedimento;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n°4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n°3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n°286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n°750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006;

- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta LA PERLA DEL MEDITERRANEO S.R.L, con sede legale in Via F. Spirito n. 5 nel Comune di Eboli ed impianto in Via Provinciale Ponte Barizzo n. 212, Località Matinelle, nel Comune di Capaccio, Legale Rappresentante Sig. Colangelo Pasquale, nato a Capaccio il 17.07.1963, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8, modifica impianto, D.Lgs. 152/06, per l'attività di caseificio, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;

6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;

- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle

risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno ;

- di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta LA PERLA DEL MEDITERRANEO S.R.L., dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta LA PERLA DEL MEDITERRANEO S.R.L., all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Capaccio ;
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO